ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/83/CE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 9

Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

Versione in vigore dal 18 marzo 2001, non più in vigore dal 24 marzo 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-31-2001/art-9-garanzia-di-qualita-del-trattamento-delle-attrezzature-e-dei-materiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it